



COMUNE DI ARREGNO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 9

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**.

	Presente	Assente
Francesco Dotti - Sindaco	x	
Gianluigi Rigatti	x	
Roberto De Angeli	x	
Walter Sgroni	x	
Giovanni Fichera	x	
Francesco Tettamanti	x	
Alessandro Zucchi		x
Gianluigi Posca	x	
Fausto Bruni		x
Renato Acquistapace		x
Gianni Cairoli	x	
Federica Ambrosoli	x	
Franco Fazzini		x
Totale	9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Avitabile Dr.ssa Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive il quale:

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, in quanto compatibili con il D.L. n. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'ICI e l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- ha esteso l'assoggettamento all'IMU anche degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- ha modificato la base imponibile IMU dei fabbricati e terreni attraverso la variazione dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità per il Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2% punti percentuali;
- dello 0,76% per tutti gli altri immobili con possibilità per il Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3% punti percentuali;
- dello 0,2% per gli immobili rurali strumentali con possibilità di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,10%;

CONSIDERATO che questo Comune è classificato totalmente montano e compreso nell'Elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, **i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, **sono esenti dall'imposta;**

CONSIDERATO che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (e sino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2012 è stato differito al 31.08.2012;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come modificato dal D.L. 02 marzo 2012, n. 16 convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale al comma 12 bis prevede che:

- per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune;
- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo;

VISTI i pareri favorevoli espressi del Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario relativi alla regolarità tecnica e contabile;

Il consigliere Sig. Cairoli Gianni dichiara che non ha potuto prepararsi e pertanto decide di non partecipare al voto;

Con voti n. sette favorevoli e voti n. zero contrari, resi ed accertati nei modi di legge, essendo n. nove i presenti dei quali n. sette votanti, n. uno astenuti (Sig.ra Ambrosoli F.) e n. uno non partecipante al voto (Sig. Cairoli G.);

DELIBERA

1) di approvare per l'annualità 2012 le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU come indicate nella seguente tabella:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie Catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 %
Altri immobili	0,76 %

2) di determinare le seguenti **detrazioni** per l'anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze (con le limitazioni di cui al punto 1), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata** di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni e sino al compimento del ventiseiesimo anno, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione non può superare Euro 400,00

3) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra specificate decorrono dal 01 gennaio 2012;

4) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 31.07.2012 ed alla normativa statale vigente in materia;

6) di dare atto che, come in premessa specificato, entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote ed alle detrazioni IMU con efficacia dal 01 gennaio 2012;

Successivamente, con separata votazione, essendo n. novei presenti, dei quali n. sette i votanti, n. uno gli astenuti (Sig.ra Ambrosoli F.) e n. uno non partecipante al voto (Sig. Cairoli G.), il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. sette e voti contrari n. zero, resi ed accertati nei modi di legge, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.